



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici

Prot. n 2427

Roma,

10 MAR. 2006

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio II
Via Pianciani n. 32
00185 ROMA

e p. c.al Direttore Generale per lo studente
SEDE

OGGETTO: -Istituti Scolastici paritari- Classi collaterali – Quesito

Con nota n. 7126 del 7 marzo 2006 codesto Ufficio rappresenta la situazione di alcuni istituti paritari di Roma per i quali è stata accertata l'esistenza di classi V collaterali, cui non corrisponde un corso di studi completo. Viene allegata documentazione con la quale le scuole interessate contestano i rilievi formulati al riguardo sostenendo che nel tessuto normativo vigente non sarebbero rinvenibili norme ostative all'istituzione delle stesse.

Al riguardo si ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni enucleabili dal complesso delle norme, primarie e secondarie, esistenti che vanno lette in chiave sistemica.

Il tema va affrontato partendo dal principio, sancito dall'articolo 1 comma 6, lettera f della legge 10 marzo 2000, n. 62, che la parità scolastica è riconosciuta per corsi interi e non per singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi ad iniziare dalla prima classe.

La circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 disciplina la fattispecie della formazione di classi collaterali al punto 3.6 elencando a titolo esemplificativo talune circostanze che giustificano lo sdoppiamento delle classi esistenti. Tali circostanze vengono qualificate come impreviste evenienze a sottolineare il carattere del tutto eccezionale e residuale dell'esistenza di classi collaterali. Ne consegue che il numero di classi collaterali non può essere superiore all'unità in quanto, oltre ad essere contraddetta l'eccezionalità del fenomeno, ne risulterebbe vulnerato il principio legislativo della parità scolastica come istituto previsto solo per corsi completi.

Il tema si lega strettamente a quello degli esami di idoneità che costituiscono nella maggior parte dei casi l'evento cui si ricollega il fenomeno della proliferazione delle classi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici

collaterali. Richiamando il concetto già espresso che ne ricollega l'istituzione ad eventi imprevisti e quindi eccezionali e residuali, si osserva come in tale categoria non possono essere ricompresi gli esami di idoneità che costituiscono, viceversa, eventi ordinari che non possono essere considerati come motivo giuridicamente fondato per lo sdoppiamento delle classi facenti parte di un corso paritario.

Qualsiasi interpretazione più estensiva porterebbe infatti all'inammissibile conclusione che il principio fondamentale su cui la legge n. 62/2000 fonda il riconoscimento della parità scolastica possa essere vanificato per effetto della pur legittima facoltà di accogliere candidati agli esami di idoneità.

Poiché le norme che coesistono nel tessuto normativo riguardante la medesima materia debbono essere necessariamente lette in una chiave che ne armonizzi la coesistenza ne deriva che il numero dei candidati che ciascun istituto paritario può accogliere per far loro sostenere esami di idoneità per il loro inserimento nei corsi paritari non può essere superiore a quello che consente di saturare le classi già funzionanti come paritarie. Candidati eccedenti tale numero potranno anche continuare ad essere accolti ma in tal caso gli interessati non potranno iscriversi presso l'istituto paritario nel quale hanno sostenuto l'esame oppure dovranno iscriversi in una classe non paritaria.

Si ringrazia per l'attenzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Silvio Criscuolo